

DISCIPLINARE DI INCARICO ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLA BIODIVERSITÀ DELLA COMUNITÀ DI ANFIBI NELLA ZSC IT2040024 “DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA” E INDIVIDUAZIONE DELLE STAZIONI DI PRESENZA DI *TRITURUS CARNIFEX*.

Art. 1 – Oggetto dell’incarico

La Provincia di Sondrio affida alla Fondazione Edmund Mach con sede legale in via E. Mach, 1 - 38098 San Michele all’Adige (TN), P.IVA 02038410227 (di seguito Fondazione) il servizio di analisi della biodiversità della comunità di anfibi nella ZSC IT2040024 “Da Monte Belvedere a Vallorda” e individuazione delle stazioni di presenza di *Triturus carnifex* (di seguito servizio).

Il servizio verrà svolto dai ricercatori della Fondazione attraverso le seguenti attività.

1. Scelta dei siti di campionamento e pianificazione del lavoro sul campo

Scelta dei siti naturali da analizzare, sulla base delle caratteristiche ambientali e della potenzialità degli habitat.

2. Campionamento

Campionamento dell’acqua, da almeno 20 siti, durante il periodo di massima attività riproduttiva primaverile, con i filtri appositi (per permettere la cattura del DNA), in collaborazione con i tecnici della Provincia; schedatura, e inserimento dei campioni in un database apposito.

I punti di campionamento (70 totali) dovranno essere georeferenziati.

3. Analisi genetica dei campioni

Le analisi dei campioni di eDNA raccolti sui filtri comprendono: estrazione del DNA; amplificazione dei marcatori genetici specifici (gene mitocondriale citocromo B con sette diverse coppie di marcatori mirate ad identificare le specie europee di anfibi); sequenziamento con tecniche di NGS ad alto rendimento su sequenziatore automatico; correzione dei dati; analisi del risultato.

Le analisi genetiche e bioinformatiche saranno svolte nell’Unità di Ricerca Genomica della Conservazione della Fondazione E. Mach (TN) dal Sig. Matteo Girardi, sotto la supervisione della dott.ssa Heidi C. Hauße

4. Processamento e interpretazione dei dati ottenuti, redazione di report finale

Processamento dei dati ottenuti, inserimento dei risultati in apposito database e redazione report finale con interpretazione dei dati.

Art. 2 – Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto servizio, verrà riconosciuto alla Fondazione, in funzione dei servizi effettivamente prestati, un corrispettivo di € 15.000,00 + IVA per un totale di € 18.300,00 (di cui 14.850,00 sul bilancio 2024 e 3.450,00 sul bilancio 2025).

Art. 3 - Pagamenti

La Provincia corrisponderà il corrispettivo con le seguenti modalità:

50% a conclusione dei campionamenti;

50% alla consegna del report finale.

Art. 4 - Tracciabilità dei flussi

Il pagamento delle competenze avverrà previo invio di regolare fattura elettronica da parte della Fondazione che si assume l’obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall’art. 7 del D. L. 187/10 e s.m.i.

Art. 5 - Obblighi della Fondazione

La Fondazione è tenuta a fornire i servizi di cui all’art. 1 attraverso il proprio personale qualificato, effettuando sia i campionamenti sul campo che le analisi di laboratorio necessari alla determinazione della comunità di anfibi della ZSC IT2040024 “Da Monte Belvedere a Vallorda” e all’individuazione delle possibili stazioni di presenza di *Triturus carnifex*.

La proprietà dei dati acquisiti è sia della Provincia sia della Fondazione che li potrà usare per pubblicazioni scientifiche.

Art. 6 - Tempistica

Viene concordata la seguente tempistica in relazione alla conclusione delle attività previste e alla consegna

del report finale:

- inverno 2024-25: scelta dei siti di campionamento e pianificazione del lavoro sul campo;
- primavera/estate 2025: campionamento;
- estate/autunno 2025: analisi genetica dei campioni;
- autunno/inverno 2025: processamento e interpretazione dei dati ottenuti, redazione di report finale.

Art. 7 - Obblighi del committente

La Provincia si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla prestazione dei servizi oggetto dell'incarico. Il personale della Provincia di Sondrio potrà collaborare nei casi in cui si renda necessario un ausilio sul campo, compatibilmente con i propri impegni istituzionali.

Art. 8 - Disposizioni particolari

La Fondazione dichiara altresì di non incorrere in alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico alla stregua delle norme di legge. A tal fine la Fondazione si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

Art. 9 - Proroghe, penali, risoluzione anticipata

Nell'eventualità di ritardi nell'esecuzione del servizio non imputabili alla Fondazione, il responsabile del procedimento potrà concedere, su richiesta, una proroga scritta per un periodo di tempo ritenuto congruo e che non comprometta il raggiungimento dell'obiettivo per il quale è stato affidato il servizio.

Fuori da questa ipotesi, in caso di ritardo sui tempi massimi di consegna di cui all'art. 6 del presente disciplinare verrà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo che verrà trattenuta sul saldo del compenso stabilito, salvo il limite massimo del 10%.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. la Provincia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- ritardi pregiudizievoli o mancato adempimento alle condizioni di cui al presente disciplinare;
- ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni di legge consentano al committente la facoltà di risolvere il contratto.

La risoluzione anticipata avviene con semplice comunicazione, trasmessa tramite PEC con almeno 15 giorni di anticipo, indicante la motivazione. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. Nulla sarà dovuto alla Fondazione in conseguenza della risoluzione del contratto, salvo il compenso relativo all'attività documentata già svolta al momento dell'interruzione.

Art. 10 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle norme del codice civile e alla normativa in materia.

Art. 11 - Foro competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al foro di Sondrio.

Art. 12 - Efficacia

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e, a seguito della determinazione dell'affidamento del servizio, vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 13 - Registrazione

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Sondrio
Il dirigente
Evaristo Pini

Per la Fondazione Edmund Mach
Il Dirigente del Centro di Ricerca e Innovazione
Damiano Gianelle